EDIZIONE STRAORDINARIA

Conto corrente con la Posta **Anno 87° — Numero 137**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Domenica, 23 giugno 1946** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 4.

Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari.

Relazione del Ministro Guardasigilli al Presidente del Consiglio sul decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, concedente amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari.

Signor Presidente,

la Repubblica celebra il suo avvento emanando fra i suoi primi atti un provvedimento generale di clemenza.

Non è necessario spender parole per motivare questo atto per quanto riguarda i reati comuni, rientrando esso nella pratica costituzionale e politica italiana per le date storicamente solenni; nè potrebbe immaginarsi data più solenne di quella in cui, dopo che il popolo italiano, chiamato a esprimere la sua volontà circa la forma istituzionale dello Stato, ha scelto la forma repubblicana, questa scelta è stata riconosciuta e annunciata nelle forme previste dalla legge e si sono compiute le prime modificazioni costituzionali che da essa derivano.

Col passaggio dalla monarchia alla Repubblica si è aperto un periodo nuovo nella vita dello Stato italiano unitario, ed è giusto che in questo momento un atto di clemenza intervenga per alleviare le condizioni anche di coloro che avendo violato la legge penale comune ne subiscono o devono subirne le conseguenze, e per arrecare un conforto sensibile a un numero ingente di loro familiari derelitti e angosciati.

Ci si è bensì preoccupati, per i reati di diritto comune, di non eccessivamente estendere la portata dell'atto di clemenza, in vista del notevole aumento del numero dei reati comuni al quale si è assistito negli ultimi due anni, e specialmente in vista della frequenza di alcune figure di reato particolarmente gravi e repugnanti alla pubblica coscienza e moralità. La generale aspirazione a un sollecito ritorno a normali condizioni di sicurezza delle persone e dei beni ha quindi dettato il limite dell'amnistia e del condono per i reati di diritto comune e le esclusioni cui sarà fatto cenno più avanti.

Per i reati politici ci si è trovati di fronte a esigenze in parte e talora contrastanti, di cui si è dovuto tener conto nel determinare il contenuto e i limiti dell'atto di clemenza.

Giusta e profondamente sentita, da un lato, la necessità di un rapido avviamento del Paese a condizioni di pace politica e sociale. La Repubblica, sorta dalla aspirazione al rinnovamento della nostra vita nazionale, non può non dare soddisfazione a questa necessità, presentandosi così sin dai primi suoi passi come il regime della pacificazione e riconciliazione di tutti i buoni italiani. Un atto di clemenza è per essa in pari tempo atto di forza e di fiducia nei destini del Paese.

Non si può dimenticare, poi, che se negli anni passati e particolarmente nel duro periodo dell'invasione tedesca, molti sono stati i cittadini i quali hanno mancato ai doveri di fedeltà verso lo Stato e verso la Patria cui si son fatti ribelli ponendosi al servizio degli invasori, se molti sono stati i cittadini i quali hanno mancato ai doveri di solidarietà verso i loro connazionali, al rispetto dei diritti politici e civili e delle libertà democratiche, e persino alle più sacrosante leggi della umanità, abbandonandosi ad atti abominevoli di persecuzione e di violenza, nelle circostanze in cui questi fatti sono avvenuti possono però ritrovarsi elementi che attenuano le responsabilità personali. Non si può chiuder gli occhi davanti al fatto che nei primi anni del movimento e del regime fascista vi era nel Paese una generale tensione politica e sociale, e che in seguito, soppressa ogni libera voce di cri-

tica dell'attività di un governo tirannico, molto difficile diventava, specialmente alle giovani generazioni, distinguere il bene dal male, soprattutto poi quando il governo stesso interveniva con rigorose misure di organizzazione e di intimidazione per imporre una esteriore e coatta disciplina. Queste circostanze sono state tenute presenti nel disporre un atto di clemenza il quale si riferisce a un grande numero di delitti politici che, per quanto fossero già coperti da prescrizione, il legislatore giustamente aveva voluto colpire, e a un numero anche più grande di delitti commessi collaborando con l'invasore tedesco.

Ma se questa attenuazione della repressione è pienamente giustificata quando trattasi di atti meno gravi, oppure compiuti da persone le quali non erano investite di funzioni elevate, essa non sarebbe ammissibile per i casi più gravi e trattandosi di atti compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politica, o di comando militare. Se anche a questi casi si fosse estesa la clemenza, grave sarebbe stato il contrasto con la coscienza popolare, e con i principi stessi della equità. Vi è infatti una esigenza non solo giuridica e politica, ma morale, di giustizia, per cui coloro che hanno commesso delitti, la cui traccia è lungi dall'essere stata cancellata, contro il Paese tradito e portato alla rovina, contro le libertà democratiche, contro i loro concittadini, o contro i più elementari doveri della umanità, devono continuare a essere puniti con tutto il rigore della legge. Un disconoscimento di questa esigenza, anzichè contribuire alla pacificazione, contribuirebbe a rinfocolare odii e rancori, con conseguenze certamente per tutti incresciose.

Esposti in questo modo i principî informatori del decreto, chiare ne appariranno le singole disposizioni concrete.

Secondo il primo articolo, rientrano nell'amnistia tutti i reati — e quindi anche quelli militari e quelli d'indole politica non specificati nelle norme seguenti — per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero una pena pecuniaria. Agli effetti dell'applicazione del beneficio si seguono (art. 7) per il computo delle pene e per ogni altra determinazione di legge, le regole dell'art. 32 del Codice penale. Si ha riguardo, pertanto, soltanto alle pene principali.

Riguardo ai delitti politici, il decreto fa distinzione fra quelli commessi nelle singole località del territorio dello Stato dopo che ha avuto inizio in esse l'Amministrazione del Governo militare alleato, e per le località rimaste all'Amministrazione del Governo legittimo italiano (e cioè alcune zone dell'Italia meridionale e insulare) a partire dall'8 settembre 1943, e quelli commessi prima di questo limite di tempo.

Nel primo caso, l'amnistia, salve le eccezioni di cui all'art. 4, è completa, e copre tra l'altro l'attività delittuosa di determinati elementi o gruppi che si richiamavano al movimento separatista siciliano e altri reati commessi in occasione di conflitti politici e sociali o della lotta elettorale, nonchè i tentativi, finora invero non numerosi, di ricostituzione del movimento fascista. Rientrano nelle disposizioni di questo articolo anche gli atti commessi in violazione delle leggi penali, dopo la liberazione del territorio nazionale, da combattenti di quelle formazioni partigiane a cui va imperitura la riconoscenza del Paese per il contributo da esse dato a lavare le onte del passato cacciando dal suolo nazionale l'invasore tedesco. Anzi, mentre il delitto di cui all'art. 575 del Codice penale fa eccezione, in generale, alle disposizioni di questo articolo, in questo ultimo caso esso è pure amnistiato, purchè commesso nelle condizioni previste dal D. L. L. 17 novembre 1945, n. 719, ed entro il 31 luglio 1945.

Si è partiti qui dalla considerazione che non sarebbe giusto perseguire e punire atti — anche gravi — commessi, per una specie di forza d'inerzia del movimento insurrezionale antifascista, anche dopo che i singoli territori erano passati all'Amministrazione alleata.

Nel secondo caso, che riguarda i delitti previsti dagli articoli 3 e 5 del D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159, e dall'art. 1 del D. L. L. 22 aprile 1945, n. 142, e i reati ad essi connessi ai sensi dell'art. 45 n. 2 del Codice penale, si fa luogo alla distinzione accennata sopra, nelle considerazioni generali sui principî ispiratori del decreto. L'articolo esclude dal beneficio coloro che per le funzioni di cui erano investiti hanno avuto una elevata responsabilità, come pure coloro che hanno nella esecuzione o in occasione dei delitti commesso o partecipato a commettere uccisioni, stragi, saccheggi, o sevizie particolarmente efferate, oppure sono stati indotti al delitto da uno scopo di lucro. In tal modo, mentre è usata clemenza verso coloro che non rivestendo le elevate funzioni che il decreto definisce, furono travolti da passione politica o ingannati da propaganda menzognera, oppure non commisero atti di grave criminalità, si mantengono i rigori della legge contro i più elevati responsabili, gli autori di atti criminali universalmente condannati e i profittatori.

Quando non risulta chiaramente se sia applicabile il beneficio degli articoli 2 e 3, il giudice potrà disporre gli accertamenti necessari (art. 5).

Le esclusioni oggettive dell'amnistia son poche. Si tratta in genere di delitti che nella situazione particolare della vita nazionale appaiano di particolare gravità anche se la pena per essi comminata non sia nel massimo superiore ai cinque anni, oppure di delitti in contrasto con il risanamento morale del Paese. Per il delitto di cui all'art. 575 del Codice penale valgono, per quanto riguarda i delitti politici, le considerazioni fatte sopra.

Rimangono esclusi dalla amnistia i reati finanziari (articolo 14) per i quali viene provveduto con altro decreto e i reati militari per i quali provvede il decreto luog. 29 marzo 1946, n. 132, la cui efficacia è però prorogata fino al 18 giugno 1946 (art. 15).

Una norma nuova per un decreto di amnistia è contenuta nell'art. 6 che riconosce la facoltà di rinunciare al beneficio. Essa è stata introdotta, per la prima volta, nel citato decreto luog. 29 marzo 1946, n. 132, concedente amnistia per reati militari. Si è ritenuto opportuno inserirla anche nel presente decreto come una condizione per l'applicabilità del beneficio, a tutela del particolare interesse dell'imputato che non voglia rimanere sotto la taccia di aver commesso il reato addebitatogli.

E' ovvio che una volta manifestata la volontà di rinunciare al beneficio questo non è più applicabile. Se nel giudizio sarà accertata la colpevolezza, il giudice pronunzierà condanna, salva l'applicazione del condono.

La diversità di trattamento per reati comuni e politici adottata per l'amnistia è stata seguita anche nella concessione dell'indulto. Infatti per i reati comuni viene concesso soltanto il condono delle pene detentive non superiori a tre anni e delle pene pecuniarie non superiori a lire tremila ed è stata disposta la riduzione nella stessa misura di quelle maggiori inflitte e da infliggere. Per i reati politici, invece, l'indulto prevede una commutazione di molte delle pene più gravi e un largo condono delle altre. Si è disposto infatti che la pena di morte sia commutata nell'ergastolo per tutti i casi in cui non ricorrano le eccezioni stabilite nell'art. 3 relativamente all'amnistia, e la commutazione, in ogni caso, dell'ergastolo nella reclusione per trenta anni. Le altre pene detentive sono ridotte nella misura indicata dall'art. 9 lettera *c*). Le pene pecuniarie sono condonate interamente. Differente è pure la disciplina delle esclusioni oggettive dal beneficio che è più favorevole sempre nei confronti dei condannati politici. Infine, relativamente alle condanne più gravi per le quali è stata concessa la commutazione della pena non si applica la disposizione dell'art. 12 concernente l'eventuale revoca del beneficio, la quale riguarda unicamente il condono.

Anche nel presente decreto si è ritenuto di derogare, per quanto riguarda la valutazione dei precedenti, alle norme dettate dal Codice penale. Di essi non si terrà per nulla conto nei confronti degli imputati o condannati per reati politici, salvo che si tratti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; negli altri casi se ne terrà conto soltanto nei limiti stabiliti nei commi secondo e terzo dell'articolo 11.

Nell'art. 12 sono esclusi da tutti i benefici i colpevoli di reati in danno delle Forze alleate o giudicati da tribunali alleati o in corso di giudizio presso tali tribunali.

Si è derogato pure alle norme del Codice per quanto riguarda la data di efficacia del decreto, poichè si è stabilito che i benefici sono applicabili ai reati commessi sino a tutto il 18 giugno 1946 salvo le eccezioni particolarmente contemplate nel decreto stesso.

Tale è l'atto di clemenza che, approvato in un grave momento della nostra vita nazionale, certamente contribuirà a creare nel Paese quel nuovo clima di unità e di concordia che è il più favorevole alla ricostruzione politica ed economica, e nel quale dovrà continuare, entro i limiti stabiliti, la necessaria opera di giustizia per il definitivo nostro risanamento politico e morale.

Il Ministro di grazia e giustizia
PALMIRO TOGLIATTI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto l'art. 8 dello Statuto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Aministia per reati in genere

E' concessa amnistia per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a cinque anni, oppure una pena pecuniaria.

Art. 2.

Amnistia per delitti politici commessi dopo la liberazione

E' concessa amnistia per i delitti politici puniti con pena anche superiore a quella indicata nell'art. 1, ove siano stati commessi nelle singole parti del territorio nazionale dopo l'inizio in esse dell'amministrazione del Governo militare alleato o, riguardo al territorio rimasto sotto l'amministrazione del Governo legittimo italiano, per i delitti suddetti commessi dopo l'8 settembre 1943.

Art. 3.

Amnistia per altri delitti politici

E' concessa amnistia per i delitti di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, e per i reati ad essi connessi a' sensi dell'art. 45, n. 2, Codice procedura penale, salvo che siano stati compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politica o di comando militare, ovvero siano stati commessi fatti di strage, sevizie particolarmente efferate, omicidio o saccheggio, ovvero i delitti siano stati compiuti a scopo di lucro.

Art. 4.

Esclusioni dall'amnistia

Sono esclusi dall'amnistia concessa coi precedenti articoli:

1° il delitto di cui all'art. 575 Codice penale, salvo che sia stato commesso entro il 31 luglio 1945 nelle condizioni previste dall'art. 1, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1945, n. 719;

2° i reati di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 823, sulla repressione della prostituzione, e quelli di cui agli articoli 531 e seguenti del Capo II, Titolo IX, Libro II del Codice penale;

3° i reati di cui agli articoli 318, 319, 321, 422 e 564 del Codice penale;

4° i delitti previsti dal Capo IV, Titolo I, Libro II del Codice penale;

5° i reati militari per i quali provveda l'articolo 15.

Art. 5.

Accertamento dell'indole politica del delitto

Ove sia stata pronunciata condanna e dalla sentenza o dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il delitto sia d'indole politica, il giudice competente ad emettere la declaratoria di amnistia dispone gli opportuni accertamenti.

Gli stessi accertamenti disporrà la Suprema Corte di Cassazione, ove penda ricorso.

Art. 6.

Richiesta di giudizio da parte dell'imputato

L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per l'amnistia, dichiari di non volerne usufruire.

Art. 7.

Computo delle pene

Agli effetti dell'applicazione dell'amnistia si seguono, per il computo delle pene e per ogni altra determinazione di legge, le regole dell'articolo 32 del Codice di procedura penale.

Art. 8.

Condono per reati comuni

Fuori dei casi di amnistia di cui all'articolo 1, sono condonate le pene detentive non superiori a tre anni e le pene pecuniarie non superiori a lire tremila, e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori inflitte o da infliggere.

Il condono è ridotto ad un anno per le pene detentive ed a lire mille per quelle pecuniarie nei confronti di coloro che, per la medesima condanna, hanno usufruito o possono usufruire dell'indulto concesso col regio decreto 5 aprile 1944, n. 96.

Qualora il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679, il limite della pena pecuniaria indicato nel comma primo è raddoppiato.

Art. 9.

Condono e commutazione di pena per reati politici

Fuori dei casi di amnistia di cui agli articoli 1, 2 e 3, per i delitti politici e per i delitti ad essi connessi a' sensi dell'articolo 45, n. 2, del Codice di procedura penale, si applicano le norme seguenti:

a) la pena di morte è commutata in quella dell'ergastolo, salve le eccezioni disposte per l'amnistia dall'articolo 3;

b) la pena dell'ergastolo è commutata in quella della reclusione per trenta anni;

c) le altre pene detentive, se superiori a cinque anni, sono ridotte di un terzo; ma in ogni caso la riduzione non può essere inferiore a cinque anni; le pene detentive non superiori a cinque anni sono interamente condonate;

d) le pene pecuniarie sono interamente condonate.

Art. 10.

Esclusioni dal condono

Il condono non si applica:

1° nei confronti di coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovano in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data stessa; questa disposizione non si applica nel caso in cui la pena o la residua pena siano interamente condonate e nel caso di commutazione della pena di morte e dell'ergastolo di cui all'art. 9;

2° per i reati indicati nell'art. 4;

3° per i reati previsti nel Codice penale negli articoli 314, 317, 453, 575, 628, 629, 630: salvo che siano stati commessi per motivi politici;

4° per i reati contemplati negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, contenente disposizioni penali di carattere straordinario.

Art. 11.

Valutazione dei precedenti penali

Ai fini dell'applicazione dei benefici concessi con il presente decreto si tiene conto dei precedenti penali solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle disposizioni seguenti.

I benefici non si applicano a coloro che alla data del presente decreto hanno riportato una o più condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso a tre anni.

Nell'esame dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne dichiarate estinte per precedente amnistia, nè dei reati estinti alla data del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 Codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Nella applicazione dei benefici ai reati politici non si tiene conto dei precedenti penali; ma i benefici stessi non si applicano ove si tratti di delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Art. 12.

Revoca del condono

Il condono è revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data del presente decreto.

Art. 13.

Reati commessi in danno delle Forze alleate

In ogni caso sono esclusi dall'amnistia e dall'indulto i reati commessi in danno delle Forze alleate o degli appartenenti a dette Forze, ovvero giudicati dai Tribunali alleati o in corso di giudizio presso tali Tribunali.

Art. 14.

Reati finanziari

Il presente decreto non concerne i reati finanziari e non ha effetto ai fini dell'applicazione delle leggi sulla avocazione dei profitti di regime.

Art. 15.

Reati militari

L'efficacia del decreto luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132, concedente amnistia e condono per i reati militari, è estesa ai delitti ivi contemplati che siano stati commessi a tutto il 18 giugno 1946.

Ove detto decreto subordini la concessione di un beneficio all'adempimento di un obbligo, questo deve essere adempiuto nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. Questo termine decorre dal giorno del ritorno in Italia per chi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi all'estero.

Ai fini dell'applicazione dell'amnistia di cui agli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale suindicato, non si tiene conto dell'aumento della pena preveduto nell'art. 47 del Codice penale militare di guerra.

Art. 16.

Entrata in vigore del presente decreto

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia per i reati commessi a tutto il giorno 18 giugno 1946, salvo non sia diversamente disposto negli articoli precedenti.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

TOGLIATTI — ROMITA — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.